



# COMUNE DI SAMATZAI

## Provincia del Sud Sardegna

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 16 del 29-03-2018

COPIA

**Oggetto:** Approvazione aliquote TASI per l'anno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:27, presso questa sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>Boi Agostina</b>	<b>P</b>	<b>VACCA Erica</b>	<b>P</b>
<b>CABUA Sergio</b>	<b>A</b>	<b>PIGA Manuel</b>	<b>A</b>
<b>UCCHEDDU Marco</b>	<b>P</b>	<b>COCCO Enrico</b>	<b>A</b>
<b>BALDUSSI Angela</b>	<b>P</b>	<b>BISTRUSSI Katty</b>	<b>A</b>
<b>FARRIS Stefania</b>	<b>P</b>	<b>ATZORI Alessio</b>	<b>P</b>
<b>ONNIS Elio</b>	<b>A</b>	<b>SERRA Monica</b>	<b>P</b>
<b>COLLU Monica</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza Boi Agostina in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sentito il Sindaco** il quale illustra il 6° punto all'ordine del giorno ed invita l'Assessore Farris S. a relazionare in merito;

**Sentito l'Assessore Farris S.** la quale dice:

*“Un'altra componente della IUC è la Tasi, tributo sui servizi indivisibili.*

*Questa componente è destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Samatzai, quali l'illuminazione pubblica, sicurezza e vigilanza, manutenzione delle strade, manutenzione del verde e biblioteca..*

*Anche questo tributo si basa sul possesso di immobili: fabbricati e aree fabbricabili, con esclusione dei terreni agricoli.*

*Anche in questo caso, come per l'Imu, le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente. Ricordiamo che escluse dall'applicazione dell'imposta, le abitazioni principali e le relative pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).*

*Visto il gettito stimato da IFEL di € 22.456,76 si è deciso di finanziare due servizi indivisibili: illuminazione pubblica e sicurezza e vigilanza. Anche se la copertura del servizio è pari al 18,35%.*

*Voglio ricordare che le scadenze per la Tasi, come per l'Imu, sono il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre il saldo. Inoltre, il calcolo e la compilazione sono a carico del contribuente.*

*Nel sito del Comune è disponibile un programma per il calcolo e per la predisposizione dell'F24!";*

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Ricordato** che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**Richiamata** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;*

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a*

*26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;*

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Visto** il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

**Richiamata** la propria deliberazione n. 4 in data 30/03/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015 sono state stabilite le aliquote e detrazioni TASI;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3*

*del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.*

**Visto** l'art. 1, comma 42, lettera b) al comma 28 della legge 11/12/16 n. 232, e' aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

**Visto** l'art. 1, comma 37 lettera b), della legge 205/2017 che stabilisce «*Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017* ».

**Rilevato** dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2017 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, relativa all'espressa volontà di mantenere la maggiorazione TASI;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria;

**Vista** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

**Ritenuto** necessario, per l'anno 2018, di confermare le aliquote e le detrazioni d'imposta stabilite per l'anno 2017;

**Ritenuto** quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, dell'art 1 comma 42, lettera b della legge 11/12/16 n. 232 e dell'art. 1, comma 37 lettera b), della legge 205/2017:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, entro i limiti del regolamento comunale	0,10%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili escluse categorie D1	0,10%
Altri immobili solo categoria D1	0,08%

**Ritenuto** inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, di stabilire quanto segue:

- Detrazione per l'abitazione principale, euro 80,00;

**Dato atto che**, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- biblioteca;

**Visti** i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
1	Illuminazione pubblica	€ 90.818,90
2	Sicurezza e vigilanza	€ 31.541,12
3	Manutenzione strade	€ .....
4	Manutenzione del verde	€ .....
5	Biblioteca	€ .....
<b>TOTALE</b>		<b>€ 122.360,02</b>

a fronte di un gettito stimato, sulla base dei dati IFEL, di €. 22.456,76 (copertura 18.35%);

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visti:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche*

*se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**Richiamati:**

- l'art. 1, D.M. 29 novembre 2017, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;
- l'art. 1, D.M. 9 febbraio 2018, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 in data 15/02/2018), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Visto** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

**Viste:**



- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**Acquisito** il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile – Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Sentito** il seguente intervento del Consigliere Vacca E.:

*“Ho preso in esame la proposta e mi sono resa conto del fatto che alcune cifre relative ai costi dei servizi indivisibili mancano, vengono indicati infatti solo quelli inerenti l'illuminazione pubblica (euro 90.818,90) e la sicurezza e vigilanza (31.541,12). Come si fa a pensare che il gettito stimato copre il 18,35% dei costi? Questa percentuale risultante potrebbe essere inferiore se questa amministrazione ha previsto costi maggiori ossia per quelle azioni aventi a che fare con la manutenzione delle strade, del verde e la biblioteca. Chiedo pertanto, sono in previsione spese per queste ultime oppure no?*

*Nelle precedenti riunioni se non erro si è fatto accenno anche alla manutenzione delle strade per cui domando: dobbiamo considerare che la stessa venga fatta non a titolo oneroso per il Comune?”;*

**Risponde l'Assessore Farris S.:** sono stati inseriti solo i servizi di illuminazione pubblica e di sicurezza e vigilanza perché il gettito della TASI è piuttosto basso quindi non c'è la copertura per diversi servizi, ritiene infatti che già la copertura dei servizi indicati è minima perciò non avrebbe senso inserire altri servizi da finanziare con il gettito TASI.

**Sentita la Consigliera Vacca E.;**

**Con votazione** palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 7;
- Astenuti n. 1 (Vacca E.);

### **DELIBERA**

- 1) **di confermare**, per l'anno 2018, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 dall' art 1, comma 42, lettera b) e dall'art. 1, comma 37 lettera b), della legge 205/2017, applicata esclusivamente sugli immobili di categoria D1;
- 2) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, entro i limiti del regolamento comunale	0,10%
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Aree fabbricabili	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili escluse categorie D1	0,10%
Altri immobili solo categoria D1	0,08%

- 3) **di stabilire** per le fattispecie soggette riguardo all'abitazione principale la detrazione d'imposta di euro 80,00;
- 4) **di stimare**, sulla base dei dati IFEL, in €. 22.456,76 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 5) **di stabilire** in €. 122.360,02 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ND</b>	<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI</b>
-----------	-----------------	--------------

		<b>TOTALI</b>
1	Illuminazione pubblica	€ 90.818,90
2	Sicurezza e vigilanza	€ 31.541,12
3	Manutenzione strade	€ .....
4	Manutenzione del verde	€ .....
5	Biblioteca	€ .....
<b>TOTALE</b>		€ 122.360,02

- 6) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 7) **di pubblicare** le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi comunali;
- 8) **Con separata** votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: Voti favorevoli n. 7 ed Astenuti n. 1 (Vacca E.), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

**PARERE:** REGOLARITA` TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)  
In data 08-03-18  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to Boi Agostina

**PARERE:** REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)  
In data 08-03-18  
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio  
F.to Boi Agostina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Boi Agostina

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 251 dal giorno 05-04-2018 al giorno 20-04-2018 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 29-03-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Samatzai, li 29-03-2018

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 05-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa MARVALDI Valentina